Comune di Fucecchio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 1 del 26 gennaio 2023

OGGETTO: **APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART.1, COMMI 227-229, LEGGE N.197/2022**

Settore: Settore 2 - Economico Finanziario, Gestione Entrate E Risorse Umane

Servizio: Servizio Gestione Entrate

Tipo Atto: Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 20:54 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Urgente ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Marco Padovani nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:

	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella	P	
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene		A
Pilastri Leonardo	P	
Porciani Gianmarco	P	
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone		A
Toni Lorenzo	P	

Consiglieri assegnati n. **17** Presenti n. **15** Assenti n. **2**

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Vice Segretario, Agnese Granchi**.**

Scrutatori: Banti Federica, Mazzei Sabrina, Pilastri Leonardo.

Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone l'annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il successivo comma 223 prevede che dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 222;
- il successivo comma 227 dispone che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;
- il successivo comma 228 prevede che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

CONSIDERATO che, il comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che "*Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso*

agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali".

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

PRESO ATTO che nel corso degli anni il Comune ha affidato all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione – Ader) importi che rientrerebbero nell'annullamento parziale previsto dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

CONSIDERATO che dall'analisi dei dati disponibili emerge che l'annullamento parziale di cui ai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 comporterebbe per l'Ente la rinuncia all'importo stimato, in via approssimativa, di euro 320.000 così distinto:

- euro 60.000 (Stralcio da Tributi),
- euro 260.000 (Stralcio da Sanzioni amministrative compreso C.d.S);

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

DATO ATTO inoltre che le entrate oggetto della presente deliberazione risultano integralmente coperte dal Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stante il fatto che tutte le annualità in oggetto (escluso il 2015) sono anteriori all'armonizzazione contabile;

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 anche al fine di garantire i principi di equità, uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

VISTE le modalità di comunicazione della scelta comunale pubblicate da Agenzia delle Entrate Riscossione sul proprio sito istituzionale in data 5 gennaio 2023 da notificare all'indirizzo pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile del Settore 2, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile del Settore 2, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il verbale della seduta del Consiglio Comunale sarà redatto a cura del personale della segreteria comunale, settore Affari Generali, con il coordinamento e il controllo del Segretario Comunale;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti dalla tabella di seguito riportata:

Votazione	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella		A
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene		A
Pilastri Leonardo	P	
Porciani Gianmarco	P	
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	

DATO ATTO della votazione resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	**Astenuti**	**Favorevoli**	**Contrari**
15	-	10	5 (Cordone, Porciani, Ramello, Testai e Pilastri)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di avvalersi della possibilità prevista dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, quindi, disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dello stesso articolo anche al fine di garantire i principi di equità, uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Gestione Entrate la comunicazione ad Agenzia delle Entrate Riscossione prevista dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le modalità pubblicate dalla stessa Ader sul proprio sito istituzionale in data 5 gennaio 2023;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Gestione Entrate la pubblicazione sul sito *internet* dell'Ente prevista dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
4. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale il parere del Collegio dei Revisori;
5. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata, per quanto sopra ricordato, l'urgenza di rispettare i tempi previsti dalla Legge sopra richiamati, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	**Astenuti**	**Favorevoli**	**Contrari**
15	-	10	5 (Cordone, Porciani, Ramello, Testai e Pilastri)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale	**Il Vice Segretario**
Marco Padovani	Agnese Granchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.

Comune di Fucecchio

Settore 2 - ECONOMICO FINANZIARIO, GESTIONE ENTRATE E RISORSE UMANE

PROPOSTA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 23/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART.1, COMMI 227-229, LEGGE N.197/2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto GRANCHI AGNESE, Responsabile del Settore 2 - ECONOMICO FINANZIARIO, GESTIONE ENTRATE E RISORSE UMANE

, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata.

Annotazioni:

Fucecchio, lì 24/01/2023

La Responsabile del Settore
Settore 2 - ECONOMICO FINANZIARIO, GESTIONE ENTRATE E RISORSE UMANE

GRANCHI AGNESE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.

Comune di Fucecchio

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 23/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART.1, COMMI 227-229, LEGGE N.197/2022

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, GESTIONE ENTRATE E RISORSE UMANE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta GRANCHI AGNESE, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Fucecchio, 24 gennaio 2023

La Responsabile del Settore
GRANCHI AGNESE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.

COMUNE DI FUCECCHIO

(Città Metropolitana di Firenze)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO TRIENNIO 2021-2024

PARERE N. 88 del 24/01/2023

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione C.C. n. 6 del 23/01/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART.1, COMMI 227-229, LEGGE N.197/2022".

I sottoscritti revisori in carica:

Salvatore Suriano, Presidente del Collegio dei revisori,

Gilberto Bargellini, componente,

Stefano Bertini, componente,

Visto l'art. 239 c. 1 lettera b) numero 7) del d.lgs. 267/2000, così come integrato dal D. L. 174/2012;

Vista la proposta di delibera C.C. n.6 del 23.01.2023 in oggetto;

Preso atto che la proposta di deliberazione in oggetto espone quanto segue:

1. il comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone l'annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo non superiore a mille euro, risultanti alla data del 1° gennaio 2023, dai singoli carichi (ruoli) affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, da parte delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali;
2. il successivo comma 223 prevede che dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 222;
3. il comma 227 della stesso art. 1 della L. 197/2022 dispone inoltre che, relativamente ai debiti di importo residuo dei singoli ruoli, alla data del 1° gennaio 2023, non superiore ad € mille, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, e quindi anche dagli enti locali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento pertanto non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;
4. il successivo comma 228 prevede che, relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

5. il comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che: "*Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali".*
6. il comma 230 dispone, in analogia con quanto previsto per i ruoli emessi dalle pubbliche amministrazioni statali e relative agenzie, anche per i ruoli emessi da enti creditori diversi da quelli statali, che dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui ai commi 227 e 228;

Considerato inoltre che, a prescindere dalla scelta dell'ente locale (inerzia con conseguente applicazione automatica dello stralcio parziale dei ruoli di importi residuo, al 1.1.2023, fino a mille euro, oppure di adozione di provvedimento dell'ente locale e delle conseguenti comunicazioni, da perfezionare entro e non oltre il 31.01.2023, di manifesta volontà di non applicare lo stralcio parziale), il comma 231 consente comunque al contribuente e al debitore, in autonomia, di poter estinguere, (entro il 31 luglio 2023 in unica soluzione oppure mediante pagamento della prima rata (rispetto a numero 18 rate trimestrali possibili) i ruoli affidati alla riscossione coattiva dal 1.1.2000 al 30 giugno 2022 (di qualunque importo secondo l'interpretazione letterale della norma), senza corrispondere all'agente della riscossione gli interessi, le sanzioni, diverse da quelle per violazioni al codice della strada, e gli interessi di mora comunque denominati;

Considerato anche che la non adesione allo stralcio parziale da parte del Comune, se è irrilevante verso il contribuente che decide di "rottamare il ruolo", non è irrilevante verso lo Stato e verso i debitori che non aderiranno alla rottamazione sopra citata e pertanto potrebbe ragionevolmente indurre a far ritenere verosimile un possibile successivo intervento legislativo idoneo a permettere un eventuale indennizzo (od altra forma di ristoro) in favore del Comune da parte dello Stato, nei limiti delle somme che l'Ente non dovesse potenzialmente realizzare per effetto della rottamazione dei ruoli stessi ad iniziativa del debitore;

Considerato altresì che non ci sono effetti negativi sul risultato di amministrazione dell'Ente ed anzi, nel caso sopra ipotizzato, se ne potrebbe trarre beneficio;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dalla Responsabile delle Risorse Finanziarie, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Collegio dei revisori,

Esprime

parere favorevole sulla suddetta proposta di deliberazione avente ad oggetto "approvazione diniego stralcio parziale art.1, commi 227-229, legge n.197/2022", nel senso che nulla osta alla non adesione allo stralcio parziale dei ruoli oggetto della proposta di deliberazione in trattazione.

24.01.2023

Documento sottoscritto digitalmente dai revisori presso i rispettivi studi.

L'Organo di Revisione

Salvatore Suriano

Gilberto Bargellini

Stefano Bertini